

ORIGINALE/ORIGINÈL

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO



COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA / UNITÀ ORGANISATIVA:		SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI SERVIJES LINGUISTICS E CULTURÈI	
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO / PIAN DI CONC FINANZIÈL:		1.3.2.11.999	1.2.1.1.1
CAPITOLO / CAPITOL:		2234 art. 10	5901 art. 50
RESPONSABILE / RESPONSABOLA		dott.ssa / d.ra Evelyn Bortolotti	

Determinazione N. 260 /2026
Determinazion N.

Assunta il 11/06/2026
touta ai

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" (L.P. 6/2008). Impegno di spesa per prestazione di lavoro autonomo occasionale per il servizio di formazione, supervisione e revisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino – livello A2 e B1.

SE TRATA: "Pian organich di intervenc de politica linguistica e culturèla per l an 2026 (L.P. 6/2008). Empegn de speisa per na prestazion de lurier autonom ocajionèl per l servije de formazion, revijion e supervijion per l projet de produzion di items per l ejam de ladin – livel A2 e B1.

DETERMINAZIONE/DETERMINAZION N. 260/2026

OGGETTO: "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" (L.P. 6/2008). Impegno di spesa per prestazione di lavoro autonomo occasionale per il servizio di formazione, supervisione e revisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino – livello A2 e B1.

LA RESPONSABILE DELL'U.O.
DEI SERVIZI LINGUISTICI E CULTURALI:

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun General de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. e ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato e integrato dal d.lgs. 126/2014;
- il d.lgs. s. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al d.lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità del Comun General de Fascia approvato dal Consei General con la deliberazione n.3/2020 del 23 aprile 2020;
- il Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e il D.U.P. 2026-2028 che Consei General ha approvato con la deliberazione n. 33/2025 del 19 dicembre 2025;
- il P.E.G. per gli anni 2026-2028, che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n.132 del 23 dicembre 2025 immediatamente esecutiva;
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 approvato con deliberazione del Consei de Procura n. 25/2026 del 24.03.2026, contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate alla Responsabile dell'U.O. dei Servizi Linguistici e Culturali;

premesso che il Comun General de Fascia, in base rispettivamente all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1 del suo statuto approvato con la L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, "persegue [...] la piena tutela e la promozione dell'identità, della lingua e della cultura ladina, promuovendo altresì il senso di appartenenza dei cittadini alla comunità ladina dolomitica nonché la promozione di ogni possibile forma e strumento per realizzare la reciproca comprensione con le persone non appartenenti alla popolazione ladina" e "cura gli interessi [della comunità insediata nella Valle di Fassa] e ne promuove lo sviluppo e la tutela secondo le finalità espresse all'articolo 2";

premesso che, con la deliberazione n. 28/2025 del 13 novembre 2025 il Consei General ha approvato il "Piano organico degli interventi di politica linguistica e culturale per l'anno 2026" previsto dall'art. 26 della succitata L.P. n. 6/2008 e s.m. e i. che, nella Sezione I.1.B: Formazione e alfabetizzazione - Esami per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura ladina, prevede che venga la prosecuzione del percorso relativo al progetto di produzione di materiale linguistico per l'esame di accertamento, al fine di renderlo conforme alle modalità di certificazione e valutazione secondo le disposizioni del QCER;

valutato la necessità di richiedere a esperti nel settore il servizio di formazione e supervisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino da affiancare agli item writers di ladino individuati dopo l'apposito corso di formazione dello scorso autunno;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n.23, che detta disposizioni organizzative in materia contrattuale;

vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 in materia di appalti;

dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

contattato a tale scopo per le vie brevi le esperte Michela Vellar e Arianna Giulia Garbin, le quali hanno accettato di svolgere per questo ente il servizio di formazione e supervisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino – livello A2 e B1, da affiancare ognuna a uno degli item writers che verranno incaricati, quale prestazione occasionale di lavoro e presa visione dei rispettivi preventivi:

- Michela Vellar prot. 2531 di data 22/05/2026 con una richiesta di compenso netto orario di euro 2.500,00 (comprensivo della ritenuta d'acconto del 20% di € 500,00) per presunte 40 ore di servizio,
- Arianna Garbin prot. 1991 di data 22/04/2026 con una richiesta di compenso netto orario di euro 3.750,00 (comprensivo della ritenuta d'acconto del 20% di € 750,00) per presunte 60 ore di servizio;

ritenuto il prezzo congruo e conveniente per l'Ente in relazione ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato degli artt. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36/2023 e in linea con il costo degli esperti presso altre pubbliche amministrazioni incaricate di effettuare gli accertamenti linguistici a norma di legge;

acquisite le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte del datore di lavoro, rispettivamente prot. 2531-All. 1 del 22/05/2026 (Vellar) e prot. 2521 del 21/05/2026 (Garbin);

precisato che le prestazioni oggetto del presente provvedimento sono escluse dal campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 DPR. 633/72 per carenza del presupposto soggettivo, trattandosi di lavoro autonomo occasionale, precisando inoltre che le stesse prestazioni sono soggette alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sia superiore a Euro 5.000,00 annui

preso atto che le esperte Vellar e Garbin hanno dichiarato di non superare per l'anno 2026 emolumenti derivanti da prestazioni occasionali superiori al limite di 5.000,00 euro;

ricordato inoltre che la prestazione di lavoro autonomo occasionale è soggetta a IRAP nella misura dell'8,5%;

visto l'art. 52 del d.lgs. 36/2023, che ha previsto tra l'altro che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno";

richiamata dunque la deliberazione n. 22/2024 del 12/11/2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023";

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, sono state acquisite le dichiarazioni sostitutive rese dalle dall'operatore economico in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. 2531-All. 4 del 22/05/2026 (Vellar) e prot. 1991-All. 2 del 22/04/2026 (Garbin)

preso atto che l'U.O. della Segreteria provvederà a eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

visto l'articolo 1, commi 52 e 53 della legge 190/2012;

visto l'art. 83, comma 3, lett. e) del d.lgs. 159/2011, e dato atto che la documentazione antimafia non è richiesta per contratti di importo inferiore ad euro 150.000,00;

considerato che l'importo del servizio risulta essere inferiore a euro 140.000,00 e che pertanto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 36/2023 è ammesso l'affidamento diretto con il soggetto ritenuto idoneo in possesso di documentate esperienze pregresse;

ritenuto che ai sensi dell'art. 48 co. 2 del d.lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo a interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 4 e 19-ter della L.P. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 43/2026 e dall'art. 49 comma 6 del d.lgs. n. 36/2023 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad euro 5.000,00 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a euro 5.000,00;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni per affidare a trattativa diretta, ai sensi del citato comma 1 dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023, il servizio in argomento a Michela Vellar, cod. fisc. xxx e ad Arianna Giulia Garbin, cod. fisc. xxx;

precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del servizio in argomento, in considerazione del valore economico dello stesso e in quanto il pagamento avverrà in unica soluzione a servizio ultimato;

visto il d.lgs. 118/2011 – e in particolare l'art. 56 – e l'allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011;

precisato che:

- per il servizio in oggetto sono stati acquisiti i CIG BBF3D9659D (Vellar) e BBF3E09484 (Garbin);
- il contratto verrà stipulato nella forma dello scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali;
- la ditta e i professionisti incaricati dal Comun General de Fascia devono rispettare gli obblighi di comportamento di cui al D.P.R. 62/2013 e il codice di comportamento dell'Ente approvato dal Consei de Procura con deliberazione n. 1 dd. 12/01/2023;

dato atto della insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi per il Responsabile firmatario del presente provvedimento, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché della L.P. n. 23/1992;

dato atto di aver accertato preventivamente che la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con gli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, co. 8 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL);

verificata infine la disponibilità di fondi sul Capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999 e sul Capitolo 5901 art. 50 – p.c.f. 1.2.1.1.1 del corrente bilancio;

D E T E R M I N A:

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a Michela Vellar, cod. fisc. xxx, il servizio di formazione e supervisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino – livello A2 e nello specifico: elaborazione struttura esame di lingua livello A2, formazione degli item writers e supervisione e revisione degli items di livello A2 quale prestazione occasionale di lavoro autonomo a fronte di un compenso complessivo lordo di € 2.500,00 (comprensivo della ritenuta d'acconto del 20% di € 500,00) (prot. 2531 di data 22/05/2026), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. di stabilire che la prestazione verrà svolta in completa autonomia, senza vincoli di orario, per un numero presunto massimo di 40 ore, da svolgersi entro il 30 giugno 2026;
3. di impegnare la spesa di Euro 2.500,00 prevista per il servizio di cui al punto 1) sul capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999 del corrente bilancio di previsione 2026;
4. di impegnare la spesa di Euro 212,50 relativa all'IRAP dell'8,5% per tale prestazione sul capitolo 5901 art. 50 – p.c.f. 1.2.1.1.1 del corrente bilancio di previsione 2026;
5. di dare atto che per il servizio di cui al punto 1) è stato acquisito il CIG BBF3D9659D;
6. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, a Arianna Giulia Garbin, cod. fisc. xxx, il servizio di servizio di formazione e supervisione per il progetto di produzione degli items per l'esame di ladino – livello A2 e B1 e nello specifico: elaborazione struttura esame di lingua livello A2 e B1, formazione degli item writers e supervisione e revisione degli items di livello A2 e B1 quale prestazione occasionale di lavoro autonomo a fronte di un compenso complessivo lordo di euro 3.750,00 (comprensivo della ritenuta d'acconto del 20% di € 750,00) (prot. 1991 di data 22/04/2026), precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
7. di stabilire che la prestazione verrà svolta in completa autonomia, senza vincoli di orario, per un numero presunto massimo di 60 ore, da svolgersi entro il 30 giugno 2026;
8. di impegnare la spesa di Euro 3.750,00 prevista per il servizio di cui al punto 6) sul capitolo 2234 art. 10 – cod. p.c.f. 1.3.2.11.999 del corrente bilancio di previsione 2026;
9. di impegnare la spesa di Euro 318,75 relativa all'IRAP dell'8,5% per tale prestazione sul capitolo 5901 art. 50 – p.c.f. 1.2.1.1.1 del corrente bilancio di previsione 2026;
10. di dare atto che per il servizio di cui al punto 6) è stato acquisito il CIG BBF3E09484;
11. di ricordare che le suddette prestazioni sono escluse dall'applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 5 - 2° comma del D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e s.m., trattandosi di lavoro autonomo occasionale (art. 67 - 1° comma lett. L. del D.P.R. 22.12.1986 n. 917), e che tali prestazioni sono soggette alla gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da prestazioni di lavoro autonomo occasionale sia superiore a € 5.000,00 annui;
12. di ricordare che i compensi per le prestazioni oggetto del presente provvedimento saranno liquidati a seguito di presentazione di domanda di pagamento entro trenta giorni dalla data di registrazione della stessa;
13. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale;
14. di trasmettere all'U.O. della Segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del "Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. n. 36/2023";
15. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

16. di trasmettere questa Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché registri l'impegno di spesa ed esprima su di esso il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia, ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03/05/2018, n. 2 e degli artt. 5, e 22, 2° comma del vigente Regolamento di contabilità.

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24/11/1971, n. 1199;
- per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del d.lgs. 02/07/2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 11/06/2026

LA RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA RESPONSABOLA DE L'UNITÀ ORGANISATIVA

- dott.ssa/d.ra Evelyn Bortolotti –

Firmato digitalmente/Con sottoscrizione digitale